



**COMUNE DI CALOSSO**  
**PROVINCIA DI ASTI**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 36/2024**

**OGGETTO: CCDI 2024: Costituzione del Fondo, nomina delegazione di parte trattante e indirizzi per la contrattazione**

L'anno duemilaventiquattro addì nove del mese di luglio alle ore undici e minuti quarantatre, in CALOSSO ed in una sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione, si è riunita, la Giunta Comunale in presenza con l'intervento dei Signori:

<b>N</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1	MIGLIARDI Pier Francesco - Sindaco	No
2	GRASSO Angelo - Assessore	Si
3	CONESE Sante - Assessore	Si

Totale Presenti: 2

Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale AVV. MICHELA PARISI FERRONI con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Il Geom. Grasso Angelo, nella sua qualità di Vice Sindaco, stante la temporanea assenza del Sindaco, assume la Presidenza della seduta e constatando il numero legale degli intervenuti, la dichiara aperta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 16/11/2022 è stato firmato definitivamente dall'Aran e dalle Organizzazioni sindacali l'accordo per il nuovo C.C.N.L. applicabile al comparto Funzioni Locali per il triennio 2019 – 2021 che pur rinnovando il sistema delle relazioni sindacali ne ha sostanzialmente confermato la sua composizione;

Letti:

- l'art. 7, commi 1, 2 e 3, dello stesso CCNL 16 novembre 2022, che testualmente recita: 1. *“La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”*
- l'art. 40, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., che prevede come le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i., i rapporti individuali di lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente mediante la stipulazione di appositi contratti collettivi nazionali e decentrati nonché mediante specifici contratti individuali assicuranti trattamenti non inferiori a quelli previsti dalla relativa contrattazione collettiva.

Rilevato che la disposizione contrattuale vigente dispone l'esclusiva composizione tecnica della delegazione di parte pubblica, in armonia con i principi stabiliti dal D.Lgs. 165/2001 in materia di contrattazione nazionale, dove l'agente negoziale pubblico è di estrazione tecnica;

Ritenuto, altresì, che al tavolo delle relazioni sindacali possono liberamente prendere parte, con diritto di intervento, i componenti degli organi di indirizzo politico, senza che ciò comporti poteri e/o facoltà di rappresentanza.

Ravvisato che compete alla Giunta Comunale la formalizzazione delle designazioni e la individuazione, tra i componenti, del presidente della delegazione trattante;

Evidenziato altresì che tale orientamento è stato più volte sostenuto e confermato dall' A.R.A.N. – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Avvertita la necessità di dare avvio alle trattative sindacali per la stipulazione del C.C.D.I. per l'anno 2024;

Confermata la nomina della delegazione trattante di parte pubblica nell'unico componente nella persona del Segretario Comunale;

Rilevato, in particolare, che l'art. 79 del CCNL funzioni locali anno 2019/2021 in merito alla costituzione delle risorse decentrate stabili prevede: 1. *La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

Richiamati:

- l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;”
- l'art. 11 del D.L. 135/2018 prevede: In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico.

Rilevato che il Comune di Calosso ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per l'anno precedente;

Preso atto che l'articolo 40 del D. Lgs. 165/2001 dispone che gli enti locali possano destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in

ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa...”.

Ribadita inoltre la volontà di integrare la componente variabile del Fondo per le risorse decentrate anche per l'anno 2024 di un importo corrispondente al 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 così come previsto dall'art.79, comma 2. lett. b) CCNL 2019/2021 e per il quale sussiste la relativa capacità di spesa nel bilancio dell'Ente;

Tenuto conto che in relazione a quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, dello stesso CCNL 16 novembre 2022, gli Enti del comparto – in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021 -, avuto riguardo alla propria capacità di bilancio, possono incrementare in misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018:

- le risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022, e
- le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ);

Osservato che l'eventuale stanziamento incrementale di cui sopra non è sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., e che lo stesso stanziamento:

- ricomprende anche gli oneri riflessi (CPDEL e IRAP), a tenore delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021;
- è destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del ripetuto CCNL 16 novembre 2022, destinato quest'ultimo –come sopra riportato – al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ;

Quantificato il monte salari 2018 del Comune di Calosso (come evincibile dai dati riportati nelle tabelle 12, 13 e 14 (quest'ultima limitatamente al personale a tempo determinato e con contratto di formazione lavoro) del Conto annuale del personale relativo allo stesso anno 2018;

Espressa la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 79, comma 3 e di ripartire il relativo importo in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022;

Rilevato che la costituzione e determinazione del Fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale non soggetto a contrattazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di CCNL; Esaminato il prospetto denominato “Costituzione fondo 2024” conservato agli atti dell'Ente;

Visti:

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, con il quale si dà attuazione alla legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
- il D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141 che, pur ribadendo il concetto della selettività del merito, ha sostanzialmente congelato il sistema di valutazione a fasce introdotto dal citato D.Lgs. 150/2009, rinviandone l'applicazione alla sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi nazionali;
- il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

Considerato che per dare attuazione alle disposizioni contrattuali occorre che il competente organo di direzione politica formuli alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive utili per definirne obiettivi e vincoli;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno dettare direttive onde consentire l'avvio delle trattative con la parte sindacale per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2024;

Dato atto che l'Ente ha adottato un sistema di obiettivi correlato alla programmazione economico finanziaria secondo i documenti programmatici approvati, in cui si individuano temi, responsabili dell'attuazione, risorse impiegate, parametri di verifica, dipendenti coinvolti, secondo un sistema organizzativo che consente programmazione, monitoraggio, valutazione degli obiettivi ai fini della premialità;

Ricordato che la mancata adozione di metodologie di valutazione in linea con le previsioni dettate dal D.Lgs. n. 150/2009 inibisce l'erogazione di indennità collegate alla performance individuale;

Richiamato il vigente "Sistema di misurazione e valutazione della performance" allegato al vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Ritenuto rientri tra le competenze della Giunta Comunale - avuto riguardo al combinato delle disposizioni di cui agli artt. 42, comma 2, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 - la determinazione degli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica in merito agli obiettivi da perseguire in sede di negoziato decentrato, relativamente alle materie e agli istituti demandati alla contrattazione integrativa

Richiamati:

- i vigenti criteri per il conferimento degli incarichi, per la graduazione della retribuzione di posizione e per l'attribuzione della retribuzione di risultato
- i decreti sindacali di nomina dei Responsabili di servizio e di procedimento

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il D.Lgs. n. 150/2009
- i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, esecutivo ai sensi di legge;

Acquisito il parere preventivo favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e art. 4 Regolamento Controlli Interni;

Acquisito il parere preventivo favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e art. 5 Regolamento Controlli Interni;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

**DELIBERA**

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali dell'atto;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Calosso. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

2. di confermare la costituzione della delegazione trattante di parte pubblica per le trattative delle materie che i CCNL del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali riservano alla contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa al 2024, chiamando a farne parte l'Avv. Michela Parisi Ferroni, Segretario Comunale.
3. di determinare il Fondo risorse decentrate 2024 parte stabile nei termini di cui al prospetto conservato agli atti dell'Ente;
4. di stabilire la previsione integrativa del fondo per la parte variabile secondo le previsioni di cui all'art. 67 c. 4 CCNL 2016/2018 (ex art. 15, comma 2 CCNL 1/4/99 (1,2% Monte Salari 97) sussistendone le condizioni di legge;
5. di incrementare lo stanziamento da destinare alle risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022, e alle risorse preordinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018 nei termini di cui in premessa;
6. di dare atto che le risorse variabili non soggette al limite potranno essere ulteriormente integrate con le "economie fondo anno precedente";
7. di prendere atto che il fondo risorse decentrate, parte stabile e parte variabile, per l'anno 2024 risulta pertanto costituito nei termini di cui al prospetto "Costituzione Fondo 2023" conservato agli atti;
8. di ritenere necessario dare avvio alle relazioni sindacali al fine di definire il contratto collettivo vigente sia in parte economica che normativa anno 2024
9. di formulare le seguenti direttive onde consentire l'avvio delle trattative con la parte sindacale per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo anno 2024:
  - a. prevedere l'applicazione nei confronti di tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo pieno e/o parziale;
  - b. finanziare specifiche responsabilità attribuite/da attribuire ai dipendenti dai rispettivi Responsabili di Servizio;
  - c. riconoscere agli agenti contabili un'indennità per particolari condizioni di lavoro (ex maneggio valori) da quantificarsi secondo il criterio risultante dalla contrattazione integrativa ed introdurre un sistema perequativo per il personale di vigilanza che durante il servizio esterno maneggia denaro;
  - d. definire e accantonare le somme per l'incentivazione del personale incaricato di attività tecnica nella misura dell'80% del 2% dell'importo dei lavori (comprensivo degli oneri di sicurezza) di ciascun progetto realizzato dall'Ente, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nel rispettivo Quadro Economico di spesa, provvedendo all'aggiornamento delle modalità di quantificazione del fondo per le funzioni tecniche alla luce delle novità di cui al D.Lgs. 36/2023
  - e. prevedere che il Fondo sia compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva non soggette al limite del D.L. 78/2010, come previsto dall'articolo

15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004

- f. destinare un importo annuo complessivo per la formazione e l'aggiornamento professionale non inferiore allo 0,5% del costo complessivo del personale dipendente comprensivo degli oneri riflessi, verificando tuttavia che la spesa non superi i limiti di cui al D.L. 78/2010, così come modificato e integrato
- g. applicarsi il buono pasto sostitutivo del servizio mensa previo accertamento della compatibilità con le limitazioni di spesa imposte;
- h. fissare nel 2024 in € 3.500,00 il limite massimo della quota destinata alla produttività
- i. prevedere il riconoscimento dell'indennità URP per il personale addetto al front-office;
- j. prevedere un importo per la formazione obbligatoria quale misura di prevenzione prevista nel Piano Triennale della prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012 e riguardi in particolare il PNRR, gli aspetti applicativi della nuova contabilità pubblica e la normativa sui contratti pubblici

10. di riservarsi di fornire ulteriori linee di indirizzo sulla base delle piattaforme presentate dalle OO.SS;

11. di trasmettere copia del presente documento alla Delegazione di parte pubblica affinché, sulla base delle direttive ricevute e tenendo conto delle piattaforme sindacali, definisca una propria strategia negoziale ed elabori un proprio documento da sottoporre alla delegazione sindacale;

12. di trasmettere il presente atto ai responsabili di settore, alle RSU e al Segretario Comunale

13. di dare atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 09.08.1990 n. 241 e s.m.i., è l'Avv. Michela Parisi Ferroni

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere e la necessità di dare applicazione al sistema in oggetto;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 D.Lgs. 267/00

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Presidente  
F.to : GRASSO Angelo

---

Il Segretario Comunale  
F.to : Avv. Michela Parisi Ferroni

---

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

N. Registro Pubblicazioni

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal **25/07/2024** al **09/08/2024**.

Calosso, li 25/07/2024

Il Segretario Comunale  
F.to : Avv. Michela Parisi Ferroni

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

(art. 2, c. 5, D.L. 194/2009 - art. 32, c. 1, L. 69/2009 – art. 124, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Calosso, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

### **Comunicazione ai Capigruppo Consiliari**

Si certifica che della presente deliberazione viene data comunicazione oggi 25/07/2024 ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale  
F.to: Avv. Michela Parisi Ferroni

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.